

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Potabile, da 3 sorgenti in Loc. Orcurto di Trivero del Comune di Valdilana, assentita al Consorzio Acqua Potabile Orcurto con D.D. n. 1.702 del 15.12.2020. PRAT. VALLEMOSO10.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.702 del 15.12.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 24 ottobre 2020 dal Sig. Adriano Scaglia, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Acqua Potabile Orcurto, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al Consorzio Acqua Potabile Orcurto (codice fiscale 92011470025), con sede in Valdilana (BI), frazione Orcurto n° 7, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 1,16 ed un volume massimo annuo di metri cubi 23.652, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,75 d'acqua pubblica sotterranea, da un gruppo di 3 sorgenti tributarie del bacino del torrente Ponzone, ubicate in loc. Orcurto del Comune di Valdilana (BI) - già Comune di Trivero e censite al foglio n° 43, mappale n° 49, per uso Potabile (fornitura al consumo umano tramite acquedotto di interesse pubblico), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico tramite collettori consortili e privati, previo idoneo trattamento. Di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo, con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., e, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 30 decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.119 di Rep. del 24 ottobre 2020

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico sanitarie tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Valdilana - BI (già Comune di Trivero), entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua. La qualità dell'acqua fornita al consumo umano dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, come modificato e integrato con D.Lgs 2 febbraio 2002 n° 27, a condizione che l'acqua sia sottoposta a preventivo ed idoneo trattamento di disinfezione ed a periodici controlli analitici di potabilità, i quali dovranno essere effettuati per il tramite della competente Autorità Sanitaria ed in autocontrollo, con cadenza non inferiore a quattro prelievi annuali. In applicazione dell'art. 95, comma 6 del D.lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e a norma dell'art. 9 del regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)", approvato con D.P.G.R 17 luglio 2007 n° 8/R e ss.mm.ii., l'esercizio della derivazione è consentito anche in deroga al valore del "Deflusso Minimo Vitale" imposto dall'art. 3 dello stesso regolamento; valore che deve essere rilasciato a valle di tutti i prelievi da sorgenti e da

corsi d'acqua naturali, tenuto conto che la competenza massima di ciascuna sorgente (litri al secondo 0,3867) da accordare in concessione è inferiore al valore soglia (litri al secondo 2) indicato nella lettera c) comma 5 dello stesso art. 9, per poter usufruire della citata deroga. In corrispondenza delle sezioni di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati e mantenuti un cartello indicatore dei termini relativi alla deroga al valore del "D.M.V."

Qualora sia accertato il venir meno delle condizioni in forza alle quali viene concessa la presente deroga, l'Amministrazione concedente potrà rideterminare e imporre il valore di D.M.V. in vigore al momento in cui si renda necessario. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI